



Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 225 del 05/08/2020

INDICE

	-		_	·-			
/\ r+	-		110	tın		7 I C	nn
Art.		-	De		11/	11	יו וו

- Art.2 Patrocinio
- Art.3 Classificazione
- Art.4 Autonomia dell'Ente Organizzatore
- Art.5 Tornei Locali e Gironi Locali di Simultaneo
- Art.6 Tornei Nazionali
- Art.7 Tornei Internazionali
- Art.8 Autorizzazione
- Art.9 Domanda di autorizzazione
- Art.10 Programma Tornei Nazionali e Tornei Internazionali
- Art.11 Eventuali modifiche al programma in corso di gara
- Art.12 Manifestazioni Internazionali
- Art.13 Vincoli e tutela dell'organizzazione
- Art.14 Requisiti organizzativi per Tornei Nazionali e Tornei Internazionali
- Art.15 Bridgemate e sipari
- Art.16 Controllo Antidoping
- Art.17 Alcool e Fumo e Svapo
- Art.18 Telefoni portatili e strumenti elettronici
- Art.19 Sistemi licitativi
- Art.20 Montepremi
- Art.21 Inserimento nel calendario nazionale dei Tornei Nazionali ed Internazionali
- Art.22 Pubblicizzazione dei tornei
- Art.23 L'arbitraggio
- Art.24 Calcolo della classifica, refertazione, trasmissione dei risultati e del referto arbitrale
- Art.25 Omologazione
- Art.26 Tassa di Omologazione
- Art.27 Principio della conservazione del risultato
- Art.28 Requisiti per la partecipazione
- Art.29 Iscrizione
- Art.30 Quota di iscrizione
- Art.31 Obbligo di ultimazione della gara e conseguenze disciplinari dell'abbandono
- Art.32 Sostituti
- Art.33 Forfait o Abbandono
- Art.34 Rifiuto di effettuare un incontro
- Art.35 Divulgazione di dati ed immagini
- Art.36 Etica e comportamento
- Art.37 Denominazione delle squadre
- Art.38 Disposizione finale





Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 225 del 05/08/2020

Art.1 - Definizione

Con la definizione di "Torneo" si intendono tutte le manifestazioni bridgistiche che, nel rispetto delle norme federali, prevedano un confronto ed un raffronto fra i partecipanti, un'iscrizione, di qualunque natura e/o importo ed a qualsiasi titolo versata, una graduatoria ed eventuali premi, questi ultimi di qualsiasi genere essi siano.

I tornei possono essere organizzati solamente dalla FIGB, dalle ASD/SSD Affiliate, dagli Organizzatori Federali e da Enti a ciò espressamente autorizzati dalla FIGB.

I tornei sono organizzati nel rispetto delle normative federali e in particolare di quelle dettate dal presente Regolamento, il cui mancato rispetto costituisce integrazione della fattispecie dell'infrazione disciplinare.

Art.2 - Patrocinio

Tutti i tornei organizzati dalle ASD/SSD Affiliate, dagli Organizzatori Federali e dagli Enti Autorizzati hanno il patrocinio della FIGB e si intendono svolti sotto la sua egida e nel rispetto delle sue normative.

Art.3 - Classificazione

- a) I tornei possono essere individuali, a coppie e a squadre.
- b) In base alle caratteristiche tecnico-organizzative, i tornei sono contraddistinti dalle seguenti classificazioni:
 - 1) tornei locali;
 - 2) tornei simultanei*;
 - 3) tornei nazionali;
 - 4) tornei internazionali.
- c) I tornei possono essere riservati a particolari tipologie o settori di partecipanti, contraddistinti in base alle sequenti caratteristiche:
 - 1) Tipologia di tesseramento
 - 2) Età
 - 3) Sesso
 - 4) Categoria

*I Simultanei sono gare organizzate in contemporanea su più gironi situati in diverse sedi. L'organizzazione generale e l'inserimento nel calendario agonistico-sportivo dei tornei simultanei è competenza esclusiva della FIGB (Simultanei Nazionali).

La FIGB può recepire nel proprio calendario i Tornei Simultanei organizzati dagli Enti che ha per questo espressamente autorizzati e quelli organizzati dall'EBL e dalla WBF (Simultanei Internazionali).

Art.4 - Autonomia dell'Ente Organizzatore

Tutti i tornei sono da considerarsi gare ad inviti; l'Ente organizzatore stabilisce quindi in modo del tutto autonomo le regole ed i criteri di ammissione agli stessi dei tesserati.

L'Ente organizzatore determina inoltre in modo del tutto autonomo le quote di iscrizione agli stessi e l'importo e la natura dei montepremi e dei singoli premi, può disporre l'estrapolazione dalla classifica generale di classifiche di settore e può stabilire che la classifica del Torneo sia ad handicap o affiancare alla classifica generale una classifica ad handicap; in questo caso la classifica trasmessa alla FIGB per l'assegnazione dei punti federali dovrà comunque essere quella assoluta.

Art.5 - Tornei Locali e Gironi Locali di Simultaneo

I Tornei Locali ed i Gironi Locali di Simultaneo debbono essere organizzati, realizzati e diretti nel rispetto e con l'osservanza delle norme dettate dalle Leggi e Regolamenti della FIGB e del Codice di Gara, in particolare debbono essere adottati i bidding-box e le carte di convenzione semplificate.

Vi possono partecipare i tesserati tipologia Agonista, Non Agonista, Ordinario Sportivo e Allievo Scuola Bridge. Vi possono inoltre partecipare, limitatamente ai Tornei organizzati dall'ASD/SSD per la





Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 225 del 05/08/2020

quale sono tesserati e senza che vengano loro assegnati punti federali, i tesserati tipologia Ordinario Amatoriale.

Vi possono inoltre partecipare i giocatori stranieri, secondo le previsioni dell'Art. 22 del Reg. Organico e dell'Art. 28 del presente Regolamento.

Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento per il corrente anno agonistico. Possono essere organizzati:

- 1) dalle ASD/SSD e dagli Enti Autorizzati presso la propria sede sportiva; al di fuori di essa solo previa autorizzazione da parte della struttura territoriale di, ai sensi dell'Art. 8 del presente Regolamento.
- 2) dagli Organizzatori Federali, previa autorizzazione della manifestazione di cui fanno parte da parte della Commissione Albo Organizzatori Federali (rif. Art. 21 Reg. Organizzatori).

Nei Tornei Locali a coppie devono essere giocate almeno 18 smazzate; se si tratta di gara a coppie, preferibilmente con due boards per tavolo e le coppie partecipanti devono giocare almeno il 60% delle smazzate distribuite.

I parametri tecnici dei Gironi Locali dei Simultanei Light e Gran Prix sono indicati negli specifici regolamenti di gara annualmente disposti dal Settore Gare FIGB.

Art.6 - Tornei Nazionali

I Tornei Nazionali debbono essere organizzati, realizzati e diretti nel rispetto e con l'osservanza delle norme dettate dalle Leggi e Regolamenti della FIGB e del Codice di Gara, in particolare debbono essere adottati i bidding-box e le carte di convenzione.

Vi possono partecipare i tesserati tipologia Agonista, Non Agonista e Ordinario Sportivo.

Vi possono partecipare inoltre gli Allievi Scuola Bridge autorizzati dal proprio Istruttore ove non sia presente un torneo contestuale ad essi riservato.

Vi possono inoltre partecipare i giocatori stranieri, secondo le previsioni dell'Art. 22 del Reg. Organico e dell'Art. 28 del presente Regolamento.

Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento per il corrente anno agonistico.

Possono essere organizzati, oltre che direttamente dalla FIGB, dalle ASD/SSD, dagli Enti autorizzati e dagli Organizzatori Federali.

Devono essere autorizzati dalla struttura territoriale di competenza, che deve verificare l'idoneità della sede di gara (Art. 14 del presente Regolamento) e dell'impianto organizzativo, alla capienza massima e all'esistenza di adeguati strumenti tecnici e tecnologici, con ratifica del C.F. (Art. 8-9-10-11 del presente Regolamento).

Nei tornei a coppie devono essere giocate almeno 36 smazzate, preferibilmente con due boards per tavolo, e le coppie partecipanti devono giocare almeno il 70% delle smazzate distribuite.

Nel tornei a squadre devono essere giocate almeno 48 smazzate.

Per consentire lo svolgimento di questi tornei sono richiesti, da parte dell'Ente organizzatore, gli specifici adempimenti indicati nell'Art. 14 del presente Regolamento.

Art.7 - Tornei Internazionali

I Tornei Internazionali devono essere organizzati, realizzati e diretti nel rispetto e con l'osservanza delle norme dettate dalle Leggi e Regolamenti della F.I.G.B. e del Codice di Gara, in particolare debbono essere adottati i bidding-box e le carte di convenzione.

Vi possono partecipare i tesserati tipologia Agonista, Non Agonista e Ordinario Sportivo.

Vi possono inoltre partecipare i giocatori stranieri, secondo le previsioni dell'Art. 22 del Reg. Organico e dell'Art. 28 del presente Regolamento.

Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento per il corrente anno agonistico.

Possono essere organizzati, oltre che direttamente dalla FIGB, dalle ASD/SSD, dagli Enti autorizzati e dagli Organizzatori Federali.

Devono essere autorizzati dal Consiglio Federale (Art. 8-9-10-11 del presente Regolamento).





Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 225 del 05/08/2020

Nei tornei a coppie devono essere giocate almeno 54 smazzate, preferibilmente con due boards per tavolo, e le coppie partecipanti dovranno giocare almeno il 75% delle smazzate distribuite

Nei tornei a squadre devono essere giocate almeno 72 smazzate.

Per consentire lo svolgimento di questi tornei sono richiesti, da parte dell'Ente organizzatore, gli specifici adempimenti indicati nell'Art. 14 del presente Regolamento.

Art.8 - Autorizzazione

- 1) Tornei Locali e Gironi Locali di Simultaneo
 - a) Se organizzati da ASD/SSD o da Ente Autorizzato presso la propria sede sportiva, non necessitano di autorizzazione; l'Ente Organizzatore è comunque tenuto alla comunicazione del calendario al Comitato Regionale secondo le previsioni e le finalità previste dal presente Regolamento.
 - b) Se organizzati da ASD/SSD o da Ente Autorizzato presso altra sede, necessitano di specifica autorizzazione da parte della struttura territoriale di competenza, che deve verificare l'idoneità della sede di gara in base alle norme di legge e dell'impianto organizzativo, alla capienza massima e all'esistenza di adeguati strumenti tecnici e tecnologici. La struttura periferica provvederà a fornire risposta all'Ente richiedente a mezzo e-mail entro 7 giorni dalla domanda, motivando eventuale mancata autorizzazione.
 - c) Se organizzati da Organizzatori Federali, avvenuta l'autorizzazione della manifestazione di cui fanno parte da parte della Commissione Albo Organizzatori Federali rif. Art. 21 Reg. Organizzatori, non necessitano di specifica autorizzazione.
- 2) Tornei Nazionali

L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura territoriale di competenza, che deve verificare che l'Ente Organizzatore sia in grado di assolvere agli adempimenti prescritti dall'Art. 14 del presente Regolamento, con particolare riferimento alla idoneità della sede di gara e dell'impianto organizzativo, alla capienza massima e all'esistenza di adeguati strumenti tecnici e tecnologici.

Entro tre giorni dall'avvenuta concessione dell'autorizzazione, il Comitato Regionale provvederà a darne comunicazione all'Ente richiedente a mezzo e-mail ed alla FIGB per la ratifica del Consiglio Federale e per l'inserimento nel calendario nazionale.

In caso di mancata autorizzazione il Comitato Regionale ne indicherà le motivazioni all'Ente richiedente.

3) Tornei Internazionali

L'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio Federale, sulla base della dichiarazione di conformità fornita dalla struttura territoriale competente, che deve comunicare al Consiglio Federale stesso il proprio parere sullo svolgimento del Torneo, dopo aver verificato che l'Ente Organizzatore sia in grado di assolvere agli adempimenti prescritti dall'Art. 14 del presente Regolamento, con particolare riferimento alla idoneità della sede di gara e dell'impianto organizzativo, alla capienza massima e all'esistenza di adequati strumenti tecnici e tecnologici.

In caso di parere contrario il Comitato Regionale ne indicherà le motivazioni all'Ente richiedente ed alla Commissione Gare.

Il Consiglio Federale può espletare in ogni caso tutte le indagini che ritiene adeguate e opportune anche in presenza di parere favorevole della struttura territoriale.

Entro tre giorni dall'avvenuta concessione dell'autorizzazione da parte del C.F., il Settore Gare FIGB provvederà a darne comunicazione all'Ente richiedente e alla struttura territoriale competente a mezzo e-mail e ad inserire il torneo nel calendario nazionale.

In caso di mancata autorizzazione la FIGB ne indicherà le motivazioni all'Ente richiedente.

Nessuna autorizzazione può essere concessa in caso di esistenza di posizioni di morosità dell'Ente richiedente o di suoi tesserati nei confronti della FIGB, e comunque in qualunque caso di esistenza di morosità pregresse relative alla medesima manifestazione, sino all'avvenuta soddisfazione integrale.





Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 225 del 05/08/2020

Art.9 - Domanda di autorizzazione

La domanda per l'autorizzazione allo svolgimento di Tornei Nazionali deve essere inoltrata alla struttura territoriale di competenza, secondo le modalità da questa prescritte; quella per i Tornei Internazionali al Consiglio Federale tramite il Settore Gare FIGB via e-mail, fax o posta tradizionale, e deve contenere:

- 1) l'indicazione specifica del possesso dei requisiti organizzativi di cui al successivo art.14;
- 2) il programma della manifestazione, secondo quanto disposto dal successivo Art. 10;
- 3) la locandina e gli impianti per la pubblicazione sul sito FIGB e su Bridge d'Italia;
- 4) l'impegno a versare la quota federale di omologazione ove prevista e a trasmettere alla segreteria Federale il referto arbitrale e i risultati nei termini prescritti.

Art.10 - Programma Tornei Nazionali e Tornei Internazionali

L'Ente Organizzatore del torneo deve provvedere che il programma sia stilato nel modo il più possibile esauriente e chiarito in tutti i suoi punti secondo la massima trasparenza.

Esso deve contenere l'indicazione:

- 1) dell'Ente Organizzatore responsabile;
- 2) della denominazione della manifestazione;
- 3) della classificazione del torneo;
- 4) della sede e della data di svolgimento;
- 5) della quota di iscrizione;
- 6) del termine di chiusura delle iscrizioni;
- 7) del numero massimo dei partecipanti, se previsto;
- 8) del montepremi complessivo ed il numero complessivo delle formazioni premiate con relativo dettaglio dell'ammontare dei singoli premi e l'indicazione degli eventuali premi d'onore.
- 9) del calendario orario delle sessioni di gioco;
- 10) della formula adottata;
- 11) del numero delle smazzate giocate per sessione e per turno;
- 12) del tempo e del luogo della premiazione;
- 13) dell'adozione del Codice di Gara e dei Regolamenti della FIGB;
- 14) degli eventuali Sponsor.

Il Consiglio Federale può richiedere integrazioni o rettifiche al Programma, subordinando l'autorizzazione del Torneo alla loro realizzazione.

Art.11 - Eventuali modifiche al programma in corso di gara

Nel caso in cui l'Ente Organizzatore si riservi di apportare, in corso di gara, modifiche allo svolgimento o cambiamenti dell'importo del montepremi o del valore o delle modalità di assegnazione dei singoli premi, questo dovrà essere chiaramente indicato nel Programma e nella Locandina di gara.

Le modifiche dovranno essere inoltre essere comunicate immediatamente ai partecipanti.

Art.12 - Manifestazioni Internazionali

Una manifestazione della durata di almeno 3 giorni che comprenda lo svolgimento di almeno un Torneo Internazionale assume la qualifica di Manifestazione Internazionale.

Art.13 - Vincoli e tutela dell'organizzazione

Compatibilmente con le esigenze del Calendario Sportivo, il Consiglio Federale tutelerà le Manifestazioni Internazionali stabilendo il limite minimo temporale che deve intercorrere tra esse e suddividendo il territorio in fasce.

Non è prevista alcuna tutela di calendario e/o territoriale per tutti gli altri tornei.





Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 225 del 05/08/2020

Art.14 - Requisiti organizzativi per Tornei Nazionali e Tornei Internazionali

La sede di gara deve possedere capacità ricettiva adeguata al numero dei tavoli da predisporre per il gioco e deve in ogni caso prevedere uno spazio non inferiore a metri quadrati otto per ogni tavolo posizionato.

In relazione alla capacità ricettiva della sede di gara dovrà sempre essere previsto dall'Ente Organizzatore un numero massimo di partecipanti, oltre al quale non sarà possibile accettare alcuna ulteriore iscrizione.

Nel caso di mancata indicazione del numero massimo di partecipanti l'organizzatore si impegna ad accettare tutte le iscrizioni regolarmente effettuate e nell'eventualità di saturazione della capacità logistica è tenuto a rimborsare ai giocatori esclusi, che avessero regolarmente presentato l'iscrizione in termine, le spese da questi sostenute per il trasferimento dalla propria sede a quella di gara e l'eventuale vitto e pernottamento si rendessero necessari.

La sede di gara deve essere dotata dei certificati di idoneità previsti dalla legge, di opportuni servizi di ristorazione e deve possedere servizi igienici distinti per uomini, donne e idonei per giocatori diversamente abili nella misura prevista dalla legge; in caso di tornei a squadre deve prevedere servizi separati per la sala aperta e per la sala chiusa.

La sede di gara deve inoltre disporre degli adeguati strumenti tecnici e tecnologici necessari per l'organizzazione della gara, il suo svolgimento, possibilmente per la proiezione della registrazione in tempo reale di posizioni, accoppiamenti, risultati e classifiche nel programma di conteggi.

Art.15 - Bridgemate e sipari

Qualora l'Ente organizzatore disponga delle Bridgemate e di quant'altro necessario per il loro corretto funzionamento, può utilizzarle in Tornei di qualunque livello.

Qualora l'Ente organizzatore ne disponga, può utilizzare i sipari.

Art.16 - Controllo Antidoping

Tutti i partecipanti ai Tornei sono tenuti ad assoggettarsi al controllo Antidoping e agli altri controlli medici secondo le previsioni e le disposizioni delle normative dettate dagli specifici Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale, della WBF e della EBL, che si intendono interamente recepiti dalla FIGB

Art.17 - Alcool Fumo e Svapo

Sono sanciti il divieto di fumo e l'uso della sigaretta elettronica nel caso in cui si utilizzino in esse ricariche contenenti nicotina e/o prodotti derivanti del tabacco di nuova generazione e la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche in tutta l'area di gioco e dei servizi annessi alla stessa durante lo svolgimento delle fasi di gioco.

Le infrazioni a tale disposizione sono assoggettate alle sanzioni stabilite dagli specifici Regolamenti di gara e costituiscono altresì illecito disciplinare sottoposto alle disposizioni del Regolamento di Giustizia.

Art.18 - Telefoni portatili e strumenti elettronici

Nelle aree di gioco durante le fasi di gioco non possono essere introdotti telefoni portatili e strumenti elettronici, salvo che l'Ente Organizzatore disponga diversamente. L'Arbitro adotta al riguardo tutte le misure che ritiene più idonee all'applicazione e alla osservanza di tale disposizione, cui sono assoggettati tutti gli ammessi a tali aree.

Le infrazioni a tale disposizione sono assoggettate alle sanzioni stabilite dagli specifici Regolamenti di gara e costituiscono altresì illecito disciplinare sottoposto alle disposizioni del Regolamento di Giustizia.





Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 225 del 05/08/2020

Art.19 - Sistemi licitativi

Nei Tornei possono essere adottati dai partecipanti soltanto i sistemi licitativi autorizzati e consentiti dalla FIGB secondo le disposizioni prescritte dalle vigenti Norme Integrative al Codice di Gara.

Art.20 - Montepremi

L'Ente organizzatore determina inoltre in modo del tutto autonomo le quote di iscrizione ai Tornei e l'importo e la natura del montepremi e dei singoli premi.

I Tornei Nazionali e Internazionali debbono comunque prevedere dei premi d'onore.

Art.21 - Inserimento nel calendario nazionale dei Tornei Nazionali ed Internazionali

I Tornei Nazionali ed Internazionali autorizzati saranno inseriti nel calendario nazionale pubblicato sul sito web federale.

Art.22 - Pubblicizzazione dei tornei

Tornei di qualunque livello possono essere pubblicizzati sul sito web federale e/o su Bridge d'Italia, qualora l'Ente Organizzatore ne faccia richiesta e provveda al pagamento degli spazi pubblicitari.

I tornei pubblicizzati saranno inseriti nel calendario agonistico/sportivo sul sito federale, al di fuori di quelli Locali e dei Simultanei che rientrino nelle settimane degli Organizzatori Federali.

Il Consiglio Federale determina annualmente l'ammontare dei corrispettivi per la pubblicazione, che vengono comunicati tramite emissione di specifica circolare.

Tornei di qualunque livello possono inoltre essere pubblicizzati tramite locandine, pubblicazioni, siti web o via e-mail.

Art.23 - L'arbitraggio

Tutti i tornei, ivi compresi quelli di Associazione, si svolgono sotto l'egida della Federazione e devono essere diretti da un Arbitro federale, di categoria adeguata al livello del torneo secondo la normativa vigente, eccezion fatta per i seguenti casi, nei quali si potrà ricorrere alla figura dell'Arbitro "on line":

- 1) Tornei Locali ed i Gironi Locali di Simultaneo che contino un massimo di 7 tavoli;
- 2) Tornei Locali ed i Gironi Locali di Simultaneo con numero di tavoli superiore a 7, previa specifica autorizzazione, dopo attenta valutazione, dei competenti organi federali a seguito di motivata richiesta scritta via e-mail o fax da parte dell'Ente Organizzatore;

In questi casi il Presidente o il Responsabile di Sezione dell'Ente Organizzatore o un suo delegato fungeranno da Responsabile di gara; il Responsabile si potrà avvalere dell'ausilio degli Arbitri OnLine, Arbitri designati dalla Federazione e disponibili telefonicamente.

Nell'eventualità che zonalmente non vi siano a disposizione Arbitri Federali l'Ente Organizzatore può avvalersi della figura del Conduttore di Tornei così come prevista dall'art. 45 del vigente Regolamento Settore Arbitrale.

Nei casi non ricadenti nelle precedenti circostanze in cui il Torneo/Simultaneo non sia diretto da Arbitro Federale, lo stesso non può essere soggetto ad omologazione.

Art.24 - Calcolo della classifica, refertazione, trasmissione dei risultati e del referto arbitrale

Al termine di ogni Torneo, l'Arbitro (o il Responsabile) di gara dovrà utilizzare un software omologato dalla FIGB per calcolare la classifica.

Prima di rendere la classifica definitiva, egli dovrà procurare che le fiche siano esposte secondo quanto previsto Art. 79C del codice di gara.

Qualora ne abbia la possibilità, l'Arbitro provvederà a proiettare la registrazione in tempo reale risultati nel programma di conteggi.





Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 225 del 05/08/2020

L'Ente Organizzatore dovrà trasmettere alla FIGB, possibilmente in tempo reale e comunque entro 24 ore dal termine della gara, la classifica su file *.txt omologato via ftp FIGB, secondo le vigenti procedure; l'Ente stesso non sarà sollevato dai proprio obblighi qualora deleghi l'invio della classifica all'Arbitro di gara o ad altra persona.

Il file trasmesso costituirà anche referto ufficiale di gara, al di fuori delle eventuali comunicazioni per gli Organi di Giustizia e Disciplina, che dovranno essere trasmesse secondo le procedure e modalità fissate dal Regolamento di Giustizia FIGB

L'Ente stesso dovrà inoltre versare alla FIGB la tassa omologazione gare, nella misura delle quote fissate annualmente dal Consiglio Federale e nei termini previsti dalle normative federali.

Art.25 - Omologazione

Il Giudice Sportivo Nazionale, constatata la regolarità dello svolgimento dei tornei nel rispetto delle normative, verificato l'avvenuto pagamento della tassa federale, ne delibera l'omologazione.

L'omologazione del Torneo costituisce il momento del suo riconoscimento, a cui consegue la convalida dei risultati e l'attribuzione in via definitiva dei punteggi federali fino a quel momento provvisoriamente attribuiti ai partecipanti che ne hanno acquisito il diritto a seguito del piazzamento ottenuto.

La mancata omologazione non consente la convalida dei risultati e l'attribuzione in via definitiva dei punteggi federali ai partecipanti, ma non esonera l'organizzatore dal versamento della quota federale, fatti sempre e comunque salvi gli aspetti disciplinari.

Art.26 - Tassa di Omologazione

Il Consiglio Federale determina annualmente la Tassa Omologazione Tornei, differenziandola, ove lo ritenga opportuno, a seconda della classificazione e della tipologia dei tornei.

L'organizzatore del torneo è tenuto a versare la Tassa Omologazione Tornei nei termini previsti dalle normative federali.

Art.27 - Principio della conservazione del risultato

Ove riscontri carenze puntuali di carattere tecnico-organizzativo nello svolgimento di un Torneo, che non ne inficino comunque la regolarità il Settore Gare FIGB può disporre d'ufficio il declassamento alla prima categoria di enunciazione inferiore compatibile con i parametri di svolgimento.

Ove riscontri carenze generali di carattere tecnico-organizzativo nello svolgimento di un Torneo, che non ne inficino comunque la regolarità, il Giudice Sportivo Nazionale può comunque disporne l'omologazione, per propria valutazione, nella sua categoria di enunciazione, oppure omologarlo in quella immediatamente inferiore.

Qualora si tratti di un Torneo Locale, il Giudice Sportivo Nazionale può disporre una riduzione, proporzionale alla reale valenza del torneo, del pieno coefficiente di assegnazione punti previsto per questa categoria di tornei dal Regolamento Categorie Giocatori.

Art.28 - Requisiti per la partecipazione

Ai tornei possono partecipare soltanto i tesserati della FIGB, con le limitazioni indicate negli Artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento, nonché i giocatori di cittadinanza straniera che siano Associati a Federazioni riconosciute dall'European Bridge League (EBL) o dalla World Bridge Federation (WBF), nel rispetto delle disposizioni delle normative federali e in particolare di quelle dettate dall'Art.22 commi 3 e 4 del Regolamento Organico.

L'Ente organizzatore ha piena autonomia nello stabilire le regole ed i criteri di ammissione ai propri tornei, che devono essere considerati a tutti gli effetti gare ad inviti.

La partecipazione è subordinata al rispetto delle altre normative federali e alla capacità logistica della sede di gara.





Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 225 del 05/08/2020

Art.29 - Iscrizione

Le iscrizioni ai tornei devono essere perfezionate nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Ente Organizzatore del Torneo, che potrà escludere le formazioni che non vi si saranno attenute.

L'iscrizione può comunque non essere accettata se esistono posizioni di morosità pregressa di qualunque tipo a carico di un giocatore ovvero dell'ASD/SSD di appartenenza (in caso di torneo a squadre).

In caso di predeterminazione di un numero massimo di partecipanti in relazione alle capacità ricettive della sede di gara, ove si verificasse un sovrannumero di iscrizioni dovrà aversi sempre riquardo all'ordine cronologico di iscrizione delle formazioni.

Art.30 - Quota di iscrizione

L'iscrizione al torneo è subordinata alla corresponsione da parte dei partecipanti di una quota di iscrizione.

La quota di iscrizione al torneo è liberamente determinata dall'Ente Organizzatore in base ai costi organizzativi e tenuto conto dell'entità del montepremi.

L'Ente organizzatore può autonomamente differenziare le quote di iscrizione ai Tornei in base ai criteri che ritiene più opportuni.

Art.31 - Obbligo di ultimazione della gara e conseguenze disciplinari dell'abbandono

E' fatto obbligo a tutti i partecipanti e a tutte le formazioni che si iscrivono ad un torneo di portare a termine la gara, salvo espressa autorizzazione dell'Arbitro (o del Responsabile).

L'abbandono senza autorizzazione di una gara costituisce infrazione all'obbligo di lealtà e probità stabilito dall'art. 48 lettera a) dello Statuto Federale e comporta il deferimento agli Organi della Giustizia Sportiva del concorrente.

Art.32 - Sostituti

In caso di emergenza e, comunque, per consentire al torneo di continuare regolarmente senza ritardi, l'Arbitro (o il Responsabile) può designare un sostituto.

Il risultato conseguito dal sostituto nei tornei individuali o dalla formazione con il sostituto nei tornei a coppie o a squadre sarà omologato a tutti gli effetti, secondo le disposizioni in merito delle Norme Integrativa al codice di gara.

L'Arbitro (o il Responsabile) che designa un sostituto deve darne comunicazione all'organizzatore del torneo.

Art.33 - Forfait o Abbandono

Se un concorrente non è in grado di portare a termine la gara, l'Arbitro (o il Responsabile) può dichiarare il forfait.

In questo caso, come in quello in cui il concorrente abbandoni la gara dopo averla iniziata, egli provvederà all'assegnazione dei punteggi agli avversari incontrati secondo le vigenti Norme Integrative al Codice di gara.

Art.34 - Rifiuto di effettuare un incontro

Con l'iscrizione al torneo ciascun giocatore o formazione partecipante accetta di incontrare tutti gli altri senza eccezione alcuna.

Il rifiuto di incontrare un avversario comporta l'automatica squalifica ed estromissione dalla gara di chi lo ha manifestato.

Il rifiuto di incontrare un avversario costituisce infrazione all'obbligo di lealtà e probità stabilito dall'art. 48a dello Statuto federale e comporta il deferimento agli Organi della Giustizia Sportiva.

Art.35 - Divulgazione di dati ed immagini

Sia le ASD/SSD che i partecipanti, con l'iscrizione alle gare, autorizzano espressamente la FIGB alla pubblicazione e divulgazione dei risultati, delle generalità, del codice federale, di fotografie e ad





Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 225 del 05/08/2020

effettuare riprese fotografiche e filmate dei partecipanti e della gara, registrazioni della stessa con strumenti tecnologici e la autorizzano all'utilizzo, alla pubblicizzazione e alla divulgazione per gli scopi istituzionali della FIGB, e anche a scopo commerciale, di tutto o parte del materiale realizzato, rinunciando a qualsiasi richiesta o pretesa, di qualsiasi natura o tipo, al riguardo.

Art.36 - Etica e comportamento

Il privilegio di partecipare ad una gara dipende anche dalla dimostrazione di possedere buona sportività, comportamento corretto ed etica irreprensibile e diventa pertanto imperativa l'osservanza stretta e rigorosa delle norme del Codice di Gara e delle leggi e dei Regolamenti della FIGB.

Tutti coloro che partecipano ad una gara sono tenuti a conoscere le norme stabilite nel Codice di Comportamento Sportivo CONI, Deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 30 ottobre 2012.

Tutti coloro che partecipano ad una gara sono tenuti ad accettare con sportività le decisioni dell'Arbitro (o del Responsabile).

Art.37 - Denominazione delle squadre

Le squadre partecipanti ai tornei possono essere denominate con il nome di un ASD/SSD, oppure con il nome del Capitano, eventualmente seguito da quello dell'ASD/SSD per la quale il Capitano stesso è tesserato e/o dal nome di un eventuale Sponsor.

Art.38 - Disposizione finale

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dal parte della Giunta Nazionale del CONI.